



**REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
IN MATERIA DI PUBBLICAZIONI E DIRITTI D'AUTORE**

ART. 1

- 1 - Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art.55 del Regolamento generale e dell'art.71 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, le condizioni e le procedure in base alle quali l'Università provvede alla pubblicazione a proprio nome e cura di opere realizzate nel proprio ambito e per fini istituzionali.
- 2 - Disciplina altresì, le condizioni e le procedure in base alle quali l'Università contribuisce alle spese per la pubblicazione di opere di interesse della stessa istituzione universitaria per motivazioni scientifiche didattiche o culturali, di cui le sia stato ceduto in tutto o in parte il diritto allo sfruttamento economico da parte dell'autore, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
- 3 - Il regolamento disciplina anche la possibilità per l'Università di contribuire alle spese di pubblicazione di opere di cui non si preveda la cessione a suo favore dei diritti allo sfruttamento economico, purchè sussistano comunque le motivazioni di interesse indicate nel comma precedente e nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 2

- 1 - Le spese per la stampa, l'edizione e la diffusione, anche mediante supporti informatici, di libri, periodici ed altre pubblicazioni di cui all'articolo precedente possono essere sostenute sui fondi della struttura interessata ovvero, quando l'oggetto della pubblicazione interessi l'Ateneo nel suo complesso, sui fondi del bilancio.
- 2 - Tutte le spese destinate a gravare sui fondi della struttura interessata, devono essere autorizzate dal Consiglio della struttura medesima.
- 3 - Per la pubblicazione di opere che interessino l'Ateneo nel suo complesso, le spese dovranno essere autorizzate dal Direttore amministrativo ovvero, nei casi previsti, dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto indicato dagli artt.57 e 59 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 4 - Per le opere di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1, qualora la stampa, la diffusione e la commercializzazione dell'opera renda opportuno procedere alla stipulazione di un contratto di edizione o di distribuzione da parte dell'Università con un editore o un distributore, tale contratto dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio della struttura interessata, previa acquisizione di tre preventivi.



- 5 - Si può prescindere dalla valutazione di tale pluralità di offerte qualora per giustificati motivi – da indicare espressamente nella delibera – un solo editore sia in grado di rispondere a specifici requisiti, in particolare:
- a) necessità di inserzione nella collana già esistente della struttura o di altre strutture universitarie;
 - b) ovvero, necessità di inserzione in collana della casa editrice qualora si evidenzi con adeguata motivazione la unicità della scelta in ordine alla collocazione e tradizione della collana in parola;
 - c) ovvero ancora, quando con adeguata descrizione e motivazione si evidenzi che si tratta di un lavoro editoriale che per la sua particolarità un solo editore può eseguire con la qualità e i requisiti tecnici richiesti.
- 6 - Il contratto di edizione è sottoscritto dal Rettore.
- 7 - Per le pubblicazioni destinate a scambi è tenuto un registro con l'annotazione del loro numero e dei destinatari. In ogni caso cinque esemplari sono iscritti nell'inventario della struttura.

ART. 3

- 1 - Il contratto di edizione delle opere di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 deve regolare esaustivamente tutti gli aspetti tecnici ed economici della pubblicazione.
- 2 - In particolare, il contratto deve prevedere la formula contrattuale (se per edizione o a termine), il termine di consegna dell'opera, la descrizione tipografica dell'opera (formato del volume, numero di pagine, numero di sedicesimi, tipo di carta, tipo di legatura, tipo di copertina, tipo di stampa ecc), la tiratura, il prezzo di copertina, l'eventuale compenso spettante all'Università sotto forma di partecipazione ovvero, nei casi consentiti dalla legge, di somma a stralcio, il numero di copie cedute gratuitamente all'Università, il numero eventuale di estratti, le modalità di divulgazione e distribuzione dell'opera, nonché quant'altro previsto dalla legge e dagli usi in materia.
- 3 - Il contratto deve, altresì, disciplinare chiaramente ed analiticamente i costi complessivi dell'edizione, specificando in particolare il costo a sedicesimo, i costi complessivi di stampa e pubblicazione, il contributo a carico dell'Università nonché quello eventualmente a carico di terzi.
- 4 - L'Ateneo terrà conto delle necessità dei lettori non vedenti, adoperandosi affinché nei contratti di edizione di cui è parte, in conformità alla raccomandazione contenuta nel 34° considerando della direttiva 2001/29/CE, sia prevista la messa a disposizione dell'Ateneo di copia elettronica dell'opera a beneficio di studenti e dipendenti non vedenti



dell'Università, ed eventualmente di tutte le persone con tali handicap, nonché delle organizzazioni dei non vedenti.

ART. 4

- 1 - Per le opere di cui al comma 1 dell'art.1, del presente regolamento l'Università è titolare del diritto d'autore.
- 2 - Per le pubblicazioni di cui al comma 2 dell'art.1 effettuate con contributo parziale o totale alle spese, e per cui si prevede la cessione dei diritti di sfruttamento economico all'Università, spetta all'autore, o agli autori, il 50% dell'eventuale compenso corrisposto dall'editore, recuperate le spese sostenute dall'Università per la pubblicazione.
- 3 - Per le pubblicazioni di cui al comma 3 dell'art.1 deve essere convenuto con l'autore o con gli autori il diritto dell'Università a recuperare le spese sostenute per la pubblicazione sull'eventuale compenso corrisposto dall'editore all'autore o agli autori.

ART. 5

- 1 - Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art.1 l'Università sostiene in tutto o in parte, con fondi del proprio bilancio o delle strutture interessate, le spese per la pubblicazione di opere di cui non sia titolare del diritto d'autore ma di cui ravvisi un interesse istituzionale alla pubblicazione e diffusione per motivazioni di carattere scientifico, didattico o culturale, subordinando l'assunzione dell'onere di spesa alla cessione da parte dell'autore del diritto allo sfruttamento economico dell'opera, almeno per la prima edizione, da effettuarsi precedentemente o contestualmente alla stipula del contratto con l'Editore da parte dell'Università.
- 2 - La cessione del diritto di sfruttamento economico di cui al precedente comma all'Università è condizione indispensabile per l'assunzione dell'onere di spesa qualora l'Università si accoli la copertura totale dei costi o una compartecipazione pari o superiore al 60% degli stessi.
- 3 - Le pubblicazioni effettuate dall'Università a propria cura e spese a seguito di cessione a proprio favore del contenuto economico del diritto d'autore riportano, di norma, sulla copertina e sul frontespizio la denominazione dell'Università e della struttura interessata.
- 4 - Qualora ciò sia tipograficamente impossibile sul retro del frontespizio deve essere indicato che l'opera è edita con il contributo dell'Università.



ART. 6

- 1 - Secondo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 1, l'Università per motivate ragioni scientifiche, didattiche o culturali può contribuire alla spesa per la pubblicazione di opere di cui non si preveda la cessione a suo favore del diritto d'autore, sempre che la contribuzione non superi il 60% dei costi dichiarati dall'Editore.
- 2 - Il contratto con l'Editore che l'autore o gli autori andranno a sottoscrivere, dovrà di norma contenere la clausola secondo cui gli eventuali diritti spettanti all'autore verranno corrisposti all'Università fino a copertura delle spese dalla stessa anticipate.
- 3 - Nelle opere così pubblicate dovrà essere indicato sul retro del frontespizio che l'opera è edita con il contributo dell'Università.
- 4 - Di norma non sarà riportata sulla copertina e sul frontespizio la denominazione dell'Università e della struttura interessata.

ART. 7

- 1 - L'Università ha la facoltà di cedere a terzi o rinunciare ai propri diritti di utilizzazione, o a taluni di essi, sulle opere di cui agli artt.4 e 5.
- 2 - La cessione a terzi a titolo gratuito è consentita solo se risponda ad una ragione di pubblico interesse o comunque a fini istituzionali connessi alla diffusione dell'opera.
- 3 - Nel caso di cessione a titolo oneroso il corrispettivo può consistere in una somma forfettaria a stralcio ovvero nel diritto di partecipazione agli utili derivanti dallo sfruttamento dell'opera.
- 4 - Sulla proposta di cessione si pronuncia il Consiglio della struttura interessata e il Consiglio di Amministrazione.
- 5 - In caso di cessione a titolo oneroso, spetta all'autore il 50% del corrispettivo conseguito, dedotte le spese sostenute per la produzione dell'opera.

ART. 8

- 1 - I principi del presente regolamento si applicano anche alle opere da pubblicarsi online da parte dell'Università sui propri siti e/o su quelli delle proprie strutture, con modalità specifiche da definirsi caso per caso.



- 2 - Per quanto riguarda la pubblicazione on-line di opere scientifiche l'Università si attiene al principio delle accessibilità gratuita e universale delle opere in rete, salvo che particolari ragioni non suggeriscano il contrario.
- 3 - La pubblicazione on-line è di regola gratuita. Nel caso in cui la pubblicazione on-line importi ulteriori spese oltre a quelle generali, l'Università potrà contribuire con le modalità e nei limiti previsti per le opere di cui all'art. 1.

ART. 9

- 1 - Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, ed è emanato con decreto rettorale. Esso entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 2 - Le procedure per la stipula di contratti per la stampa, la distribuzione o la edizione di opere oggetto del presente Regolamento avviate prima della sua entrata in vigore, saranno concluse secondo la disciplina precedente.

SCHEMA DI PREVENTIVO PER PUBBLICAZIONI

Si trasmettono le caratteristiche tecniche e un preventivo dei costi di produzione del volume di / a cura di..... dal titolo

- il volume svilupperà pagine a stampa, per un totale di sedicesimi;
- il testo sarà composto in carattere....., in corpo, con note a piè di pagina in corpo..... ;
- il volume avrà un formato di cm.....x cm..... ;
- la stampa del testo avverrà su carta da gr..... ;
- la rilegatura sarà (es.: in brossura, con cucitura filo refe);
- la copertina, stampata in b/n o colori, su cartoncinoda gr..... , sarà.....(es.: plastificata, brossurata);
- il volume conterrà n figure a colori o in b/n;
- sono previsti n giri di bozze;
- i testi da consegnare all'Editore dovranno essere..... (es.: battuti su dischetto per computer su programmi d'uso);

- la produzione del volume finito e la sua messa in distribuzione avverrà il.....;
- la tiratura sarà di copie;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- il prezzo di copertina sarà di Euro.....;
- all'uscita del libro la Struttura riceverà n copie;
- ulteriori copie che dovessero essere da codesta Struttura richieste, verranno fatturate con il% di sconto;
- consegna di n estratti ad ogni Autore;
- l'opera verrà inserita nella collana..... .

Per quanto sopra il costo complessivo preventivato è di Euro....., così suddiviso:
Euro..... per la copertina + Euro..... a sedicesimo.
(+ costo di eventuali tavole fuori testo).

A fronte di tale costo, proponiamo il ricevimento di un contributo di Euro.....

(Riferimento all'eventuale compenso spettante all'Università)

All'Università spetterà un compenso di..... (somma a stralcio o partecipazione agli utili derivanti dallo sfruttamento commerciale dell'opera).